proposta dall'Istituto purchè la riconosca idonea. »

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

Barazzuoli, *ministro di agricoltura e commercio.* Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Morelli, perchè mi pare che arrechi un miglioramento all'articolo.

Secondo l'articolo, il presidente può nominare liberamente il sequestratario. Nessuno può dubitare che la scelta del presidente sia d'ordinario fatta con discernimento, ma siccome coloro i quali sono designati a questo ufficio sono scelti dai soliti elenchi che esistono presso i tribunali, è utile dare il diritto all'Istituto che agisce di poter proporre la persona che crede più idonea.

In un'altra legge, quella degli 8 agosto 1895 sui provvedimenti di finanza e di tesoro, il presidente è obbligato a nominare colui che è proposto dall'Istituto attore. Qui si tempera quella disposizione, lasciando al presidente la facoltà di giudicare se per avventura il proposto sia o no idoneo.

Quindi l'emendamento dell'onorevole Morelli produce il beneficio di associare l'opera del presidente a quella dell'Istituto; e ciò è bene onde nè tutta la responsabilità della nomina sia dell'Istituto, nè tutta del presidente.

In genere quindi non può non accettarsi questa proposta, che risponde all'articolo 7 della legge 8 agosto 1895 accomunando alla responsabilità dell'Istituto, che propone una persona, quella del presidente, che ha il dovere di verificare se sia o no idonea.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, *relatore.* Avrei alcune osservazioni da fare sulla forma della proposta perchè, mentre accetterei che in questo articolo si introducesse la formola usata nella legge del 1895, non posso invece accettare la formula proposta dall'onorevole Morelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Ho inteso ripetutamente deplorare dalla Commissione, sia nella relazione, sia nella discussione, i danni che derivano dal sequestro giudiziario.

Non partecipo a questo biasimo, perchè credo anzi che sarà un bel giorno quello in cui verrà abrogata quella disposizione del nostro Codice civile per la quale il sequestratario dell'immobile è lo stesso debitore espropriato; allora soltanto cesserà di essere una derisione il principio che, dalla data della trascrizione del precetto i frutti sono immobilizzati a favore dei creditori.

Tuttavia, siccome io credo che se guai e danni risultano dall'Amministrazione giudiziaria questi debbono essenzialmente attribuirsi alla scelta dei sequestratari, ho inteso col mio emendamento (che, come ha detto il ministro, non è che la riproduzione di una disposizione esistente) di procedere in questa scelta con criteri migliori e più sicuri che non siano quelli di un presidente di tribunale, il quale, con tutta la buona volontà del mondo, sarà sempre obbligato a scegliere i sequestratari giudiziari in quell'elenco fatto, Dio sa come, in cui sono scritti nomi d'individui che fanno per mestiere codesto ufficio.

Non sempre i presidenti possono scegliere i più idonei, perchè molte volte, per non cedere a pressioni, o per non dar luogo a lagnanze, sono costretti a seguire l'ordine di iscrizione, e prendere il primo che capita.

Ora a me pare che, quando sia stabilito nella legge che l'Istituto debba avere il diritto di proporre il nome del sequestratario, essendo l'Istituto interessato a che il sequestratario sia solerte ed onesto, si ha una garanzia che la sua proposta sarà buona.

Di regola il sequestratario, se non è nominato d'accordo dalle parti, secondo il Codice civile, deve essere nominato d'ufficio.

Ma questa regola soffre di alcune eccezioni; prima di tutto ve n'è esempio nella legislazione più affine dell'attuale, come ha accennato l'onorevole ministro, poi v'è l'eccezione che nei pignoramenti di mobili si dà la scelta al debitore espropriato come all'articolo 600 del Codice di procedura civile.

Ora, è molto più pericoloso dare la scelta al debitore che al creditore e credo che la eccezione che si è fatta in favore del debitore in quel caso si possa senza danno fare in questo per il creditore.

Del resto poi io non so come possa spaventare una disposizione simile mentre già si trova nella legge del 1890 l'articolo 34 (che continua a sussistere nonostante le disposizioni della nuova legge) secondo il quale l'Istituto di credito fondiario, tostochè sia divenuto creditore di un mutuatario per semestralità arretrate, prima di compiere qua-